

Egr. Presidente,

sono venuto a conoscenza del vostro documento relativo alle "persone fragili". In quanto MMG convenzionato vorrei condividere con Lei alcune considerazioni che mi sono poste unitamente ai colleghi circa la nostra certificazione in merito.

#### Fonti normative

#### **GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 7017-3-2020**

#### **Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)**

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.

2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

3. Per i periodi di cui al comma 1, **il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento** che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

4. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell'operatore di sanità pubblica.

5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande.

6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Da quanto sopra esposto appare evidente che in virtù del nuovo DPCM del 17/3/2020 art.26 comma 3 è data facoltà ai MMG convenzionati la sola redazione del certificato di malattia dell'INPS facendo riferimento al comma 1 del citato art. 26 (*Il periodo trascorso in quarantena con*

*sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6*); è quindi chiaro che il MMG non ha la facoltà, stante così la normativa, di poter certificare tenuto conto che la condizione di astensione dal lavoro del soggetto fragile è equiparata a ricovero ospedaliero e non a quarantena.

Mi chiedo e Le chiedo cosa dovemmo certificare se non la patologia che il lavoratore presenta e cosa dovrebbe fare il lavoratore una volta avuta la sola certificazione da parte nostra (non prevista dalla normativa in vigore) se non esibirla ai competenti organi medico legali o meglio ai medici competenti dell'azienda, come giustamente inserita nel vostro quadro sinottico riassuntivo, per l'informativa da dare ai DdL sui provvedimenti da adottare.

Una considerazione che poi mi viene da Medico, ma il Collega Medico Competente non sottopone il lavoratore nella redazione della scheda personale, nell'ambito della visita, ad una anamnesi accurata per poter procedere all'idoneità lavorativa? E non sottopone il lavoratore a costanti controlli programmati nel tempo per valutare lo stato di salute per la rinnovata idoneità?

Quindi è mio modesto parere che il Medico Competente possieda tutte le informazioni necessarie per certificare se il lavoratore rientra nella categoria dei soggetti fragili, ed è nella sua competenza stabilire i provvedimenti da adottare.

Ringraziandola anticipatamente per la sua collaborazione in questo momento drammatico, in attesa di un suo cortese riscontro le invio cordiali saluti

Dott. Domenico Barbati  
MMG - Consigliere Ordine dei Medici di L'Aquila  
Medico Chirurgo - specialista in Ostetricia e Ginecologia  
MMG convenzionato SSN